



A. RAUTI, *I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive*, Napoli, Esi, 2014, pp. 259.

L'inizio del 2014 ha rappresentato un vero e proprio terremoto politico. Il mondo politico e istituzionale ha salutato il nuovo anno con un evento attesissimo, ma dagli esiti ipotizzati. La Corte Costituzionale, riunitasi a Palazzo della Consulta, ha decretato, con una sentenza storica e scontata, l'illegittimità costituzionale della legge elettorale n. 270/2005 censurandola sotto diversi profili.

Dal premio di maggioranza non condizionato al raggiungimento di una soglia minima di voti ottenuti dalle liste o dalle coalizioni, fino al sistema delle liste bloccate che ponevano nel vuoto il precetto costituzionale contenuto nel 1° comma dell'articolo 48 che sancisce la segretezza, la libertà, l'uguaglianza e la *personalità* del suffragio.

La sentenza n. 1 del 2014 si caratterizza per contenuti fondamentali e basilari che attengono al concreto funzionamento delle forme di governo e dei regimi politici. I rilievi sviluppati dalla Corte spiegano, altresì, importanti e significativi riflessi sul rapporto tra Stato-apparato e Stato-comunità e sulla legittimità o meno delle Camere elette in base alla normativa censurata e dichiarata incostituzionale, di continuare a legiferare anche alla luce del classico principio di continuità degli organi costituzionali. Su questi e su molti altri aspetti la pronuncia del Giudice delle leggi ha provocato un veemente e intenso dibattito all'interno della scienza costituzionalistica italiana e tra le stesse forze politiche presenti in Parlamento sulla necessità di dotare il Paese di una normativa elettorale che potesse recepire le osservazioni della Corte. Come è noto, le Camere, nell'aprile del 2015, hanno approvato la nuova legge elettorale che, sebbene in vigore soltanto dal 1° luglio 2016, sostituisce la formula elettorale puramente proporzionale che è scaturita dall'annullamento di quelle parti che nel precedente sistema di trasformazione dei voti in seggi non erano conformi alla Carta Costituzionale.

Tra i tanti contributi che affrontano il tema in commento merita un'opportuna segnalazione il Volume di Alessio Rauti che tratta in modo approfondito e personale i problemi sorti dalla sentenza n. 1/2014 trasponendoli alle future normative elettorali a livello nazionale e alla recente legge elettorale approvata dalla Regione Calabria nel 2014. Si tratta di un'opera che è divisa sostanzialmente in due parti, articolate al loro interno in piccole sezioni dedicate ognuno di esse ai singoli motivi di censura della legge elettorale n. 270/2005. Una parte viene dedicata agli aspetti di rilievo della legge elettorale prevista per l'elezione delle Camere, mentre la seconda ai meccanismi diretti a favorire l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria.

Proprio per come è strutturato, il Volume, oltre ad essere scritto con un linguaggio tecnico, è molto originale. Infatti, attraverso un'intelligente operazione ermeneutica, il Rauti riesce brillantemente ad esaminare punto per punto la sentenza n. 1 del 2014 e a trovare aspetti di profonda consonanza critica tra i sistemi elettorali a livello nazionale e locale focalizzando in seguito la propria attenzione sulla normativa elettorale calabrese.

Ciò che preme segnalare sono le riflessioni iniziali che l'Autore sviluppa a partire dalla sentenza n. 1 del 2014 per poi calarle all'interno del contesto normativo calabrese. Esse vertono, infatti, su aspetti che possono venire in rilievo in tutti i sistemi elettorali e in entrambi i livelli di governo: liste bloccate, premi di maggioranza, multicandidature. Si tratta di profonde criticità che hanno caratterizzato la precedente legge elettorale caduta sotto la scure della Corte rispetto alle quali si pongono problematiche non trascurabili che incidono sul concreto atteggiarsi della forma di governo e su principi inerenti la forma di Stato quali democraticità e uguaglianza.

Con riferimento al primo degli aspetti citati, il Rauti ricostruisce i passaggi logici compiuti dalla Corte sulla effettiva possibilità per l'elettore di poter esprimere con consapevolezza e libertà la propria manifestazione di voto incidendo in maniera concreta sull'elezione del candidato all'interno di circoscrizioni di dimensioni adeguate e omogenee. Inoltre, ci avverte che le problematiche legate alle liste bloccate possono ravvisarsi anche in presenza di formule elettorali che, nonostante consentano l'espressione del voto di preferenza, articolano il *certamen* elettorale in collegi eccessivamente ampi, tali da non consentire la reciproca conoscibilità fra candidato ed elettore.

Riflessioni di dubbia compatibilità costituzionale sono svolte anche con riferimento al premio di maggioranza che nella legge n. 270/2005 assegnava il 55% dei seggi alle forze politiche che avessero ottenuto la sola maggioranza relativa e senza che avessero conseguito una cifra elettorale minima. Si trattava di un meccanismo che, come ben sottolinea l'Autore, creava un vero e proprio effetto distorsivo nella composizione delle Assemblee parlamentari *sovraccaricando* in termini di seggi il risultato della

competizione elettorale. Non solo. In questo modo venivano neutralizzate, *sic et simpliciter*, anche le logiche sottese alla rappresentanza delle due Camere.

L'analisi del Rauti non si esaurisce qui. In maniera molto abile, egli riesce a cogliere da aspetti puramente legati alla logica di funzionamento dei sistemi elettorali, implicazioni interessanti e argute sugli effetti che il premio di maggioranza potrebbe avere sull'esercizio del potere di scioglimento di cui è titolare il Presidente della Repubblica. Considerazioni ben ragionate e articolate che dimostrano una certa profondità dell'Autore di non settorializzare il contributo.

Ultimo – ma non in ordine di importanza – aspetto trattato è quello della possibilità per un candidato di proporre la propria candidatura in più collegi elettorali per poi optare, in virtù di un'indicazione vincolante proveniente dal partito di riferimento, il seggio e la circoscrizione nella quale intende essere eletto. Questo meccanismo genera frustrazione e sentimenti di tradimento per il singolo elettore che, pur votando un determinato candidato, si vede eletto all'interno del proprio collegio una persona diversa da quella verso la quale aveva espresso la propria preferenza. Ed è palese che la scelta risponde a logiche politiche legate a dinamiche tutte interne ai partiti.

Siffatte considerazioni, cui si aggiungono problematiche tipiche e proprie della Regione Calabria, vengono affrontate con riferimento al sistema di elezione vigente in quel territorio, per dimostrarci che le anomalie di un sistema elettorale possono avere eguali e significativi riflessi discutibili a livello nazionale e locale.

Sebbene dopo la sentenza n. 1/2014 le Camere – come già ricordato – hanno approvato la nuova legge elettorale, non per questo il Volume di Alessio Rauti non deve essere apprezzato e considerato attuale. Le profonde e ampie riflessioni che l'Autore fa su quanto è emerso dalla sentenza della Corte rendono il contributo in commento un utilissimo *vadevecum* sui principi di fondo che devono animare un sistema elettorale. Democraticità, eguaglianza, proporzionalità tra le diverse esigenze attinenti la forma di governo e la forma di Stato costituiscono quei valori che non possono essere trascurati nel confezionare una normativa – quella elettorale – che ha un indubbio rilievo costituzionale e un'altrettanta indubbia incidenza sull'architettura istituzionale e sulla conformazione del sistema partitico.

In conclusione, il contributo scientificamente di alto livello di Alessio Rauti ci stimola ad effettuare attente riflessioni sui sistemi elettorali i quali, se predisposti con meccanismi atti a favorire la distorsione delle dinamiche della rappresentanza – sacrificandole eccessivamente rispetto all'obiettivo della governabilità e della stabilità delle maggioranze parlamentari – rischierebbero di provocare negativi e inevitabili riflessi sui principi di democraticità e di eguaglianza nell'esercizio del diritto di voto. Sarebbe pregiudicata anche la doverosa centralità del Parlamento – vero e unico pilastro del sistema – con il conseguente rischio di favorire tacitamente la modifica

della forma di governo e provocare una disarmonia tra la Costituzione materiale e quella formale determinando così la inevitabile *rottura* di quest'ultima.

L'adozione di sistemi elettorali ispirati alla vocazione *iper-maggioritaria* eccessivamente squilibrati e caratterizzati da circoscrizioni disomogenee, liste bloccate lunghe, multicandidature e premi di maggioranza irragionevoli – i quali ultimi, è bene ricordare, costituiscono un'originale anomalia tutta italiana – è un ulteriore indice del populismo ormai dilagante anche in Italia. Nel nostro Paese, infatti, nell'ambito di una forma di governo profondamente *sfilacciata*, da un ventennio si sta perseguendo in maniera ostinata la volontà di privilegiare a tutti i costi e in modo squilibrato le esigenze – seppur legittime – della governabilità. Trattasi di pretese che sono tutte legate al rafforzamento dell'immagine e del ruolo di leader incontrastato del Presidente del Consiglio dei Ministri la quale è figlia della contestuale crisi e liquefazione del sistema partitico italiano che sta vivendo una fase di eterna transizione rispetto alla quale non si vede – purtroppo – alcuna via di uscita.

La riforma di un sistema elettorale in senso maggioritario dovrebbe essere 'accompagnata' da una contestuale, paziente, razionale ed *equilibrata* riforma dell'architettura istituzionale che sappia conciliare le esigenze della rappresentanza e della governabilità, pena il rischio di dar vita ad una democrazia *eccessivamente immediata* e di pregiudicare la forma di governo parlamentare la quale, come direbbe l'illustre costituzionalista Leopoldo Elia, si ridurrebbe a mera "modalità organizzativa" in quanto assorbita dalla forma di Stato.

Marco Mandato